



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Il Presidente**

Trento, 20 agosto 2013  
Prot. n. D318/13/454062  
1.1-2013-40

Ill.mi Signori

Assessori provinciali

Direttore Generale della Provincia

Dirigenti generali di Dipartimento

Avvocatura della Provincia

Responsabili di Progetti Speciali

Dirigenti di Servizio e di Agenzia  
e ai Responsabili di incarico dirigenziale

### LORO SEDI

**Oggetto:** Circolare relativa all'applicazione dell'articolo 6 della legge finanziaria provinciale 2014 in materia di acquisto e di locazione di beni immobili e di acquisto di arredi e automobili.

E' stata pubblicata nel Supplemento ordinario n. 3 al B.U. n. 33/I-II del 13 agosto 2013, la legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16 (Legge finanziaria provinciale 2014), in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

L'articolo 6 della legge provinciale ha introdotto una specifica disciplina in materia di contenimento dei costi per l'acquisto e la locazione di beni immobili e per l'acquisto di arredi e autovetture, destinata ad operare nei confronti della Provincia e degli Enti individuati dall'articolo 79, comma 3. dello Statuto di autonomia, compresa l'Università degli studi di Trento.

La norma si sovrappone e, in parte, si discosta dalle previsioni contenute nell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, da ultimo modificato dall'articolo 1, commi 138 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Tali

previsioni, volte a limitare l'acquisto e la locazione di immobili, come pure l'acquisto di arredi ed autovetture, appaiono qualificabili come misure di contenimento della spesa.

In ragione di quanto previsto dall'articolo 79 dello Statuto di autonomia, a seguito delle modifiche introdotte al Titolo VI dello Statuto nel 2009, la Provincia ha sempre ritenuto che le specifiche disposizioni statali in materia di contenimento della spesa non debbano trovare applicazione sul territorio provinciale ed ha conseguentemente adottato, in passato, anche nei settori oggetto della disciplina statale, autonome misure di contenimento della spesa indirizzate, generalmente attraverso l'adozione di direttive o di protocolli, anche agli Enti individuati dall'articolo 79 dello Statuto.

La Corte costituzionale ha ritenuto (in riferimento alla Regione Valle d'Aosta) che la stipulazione di un accordo di tenore analogo a quello dell'accordo di Milano, che ha dato luogo al nuovo articolo 79 dello Statuto, fa venire meno l'applicabilità di specifiche misure statali di contenimento della spesa, **pure costituenti principio di finanza pubblica vincolante per le altre regioni** (si vedano, in particolare, le sentenze della Corte costituzionale n. 215 del 2012, n. 151 del 2012, n. 173 del 2012 e la recentissima sentenza n. 220 del 2013).

Durante l'iter di approvazione del disegno di legge finanziaria provinciale è peraltro intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 221 del 19 luglio 2013, che si è pronunciata proprio sulla portata dell'articolo 79 dello Statuto di autonomia. Fermo restando che, in questa fase, la giurisprudenza costituzionale è caratterizzata da oscillazioni interpretative relativamente al rapporto tra l'ordinamento statale e quello delle Regioni a statuto speciale, va evidenziato che allo stato attuale la sentenza citata ha ritenuto sussistente in capo alla Provincia l'obbligo di adeguamento a disposizioni statali di contenimento della spesa, **ove queste ultime contengano principi di coordinamento della finanza pubblica.**

Ove tale linea giurisprudenziale fosse confermata, la legittimità della norma provinciale dipenderebbe quindi, essenzialmente, dalla qualificabilità o meno delle norme statali contenute nell'articolo 12 del d.l. n. 78 del 2011 come principi in materia di coordinamento di finanza pubblica. In proposito, mentre in base alla giurisprudenza costituzionale più risalente era difficile riconoscere la natura di principio ad una disposizione statale con le caratteristiche di quella citata (specificità e temporaneità), le pronunce più recenti hanno reso meno sicura anche tale prospettiva.

Per tale motivo, pur ribadendo che la norma provinciale è comunque da considerarsi pienamente legittima dalle amministrazioni che sono chiamate ad applicarla, fino ad un eventuale diverso giudizio su di essa da parte della Corte costituzionale, si ritiene comunque opportuno evidenziare quali potrebbero essere le problematiche derivanti da un'impugnativa statale della norma in oggetto e da una ipotetica successiva censura da parte della Corte.

La legge n. 87 del 1953 prevede che le norme dichiarate incostituzionali dalla Corte non possano più essere applicate dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Una eventuale sentenza negativa della Corte costituzionale non travolgerebbe, quindi, i rapporti già esauriti (ossia quei rapporti che, sorti precedentemente alla pronuncia della Corte Costituzionale, abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate ed intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali, della definitività di provvedimenti amministrativi non più

impugnabili, del completo esaurimento degli effetti di atti negoziali, del decorso dei termini di prescrizione o decadenza), ma produrrebbe effetti nei confronti di tutte le situazioni ancora "giustiziabili" al momento della sua adozione, anche se sorte precedentemente alla sentenza di incostituzionalità.

Nel quadro giuridico sopra descritto, si ritiene quindi opportuno che l'Amministrazione provinciale non dia corso, fino alla scadenza del termine per un'eventuale impugnativa della legge provinciale da parte dello Stato (60 giorni dalla entrata in vigore della legge), a rapporti contrattuali (e all'assunzione di obbligazioni giuridiche) destinati ad esplicare effetti anche a medio – lungo termine e che potrebbero pertanto subire pregiudizio nell'ipotesi di un pronunciamento negativo da parte della Corte. Tuttavia, previa comunicazione al Dipartimento Affari istituzionali, che informa in proposito la Giunta provinciale, è ammessa l'assunzione di obbligazioni giuridiche con le predette caratteristiche ove ne sia ritenuto il carattere indilazionabile; in tale ultimo caso potrà essere valutata l'opportunità di inserire idonee clausole di tutela dell'Amministrazione provinciale in caso di pronunciamento negativo della Corte costituzionale.

Distinti saluti.

Il Vicepresidente f.f.  
- dott. Alberto Pacher